

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Vista la legge di stabilità regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Vista la legge regionale di Stabilità regionale - Stralcio I - 1° agosto 2017, n. 16;

Visti i decreti presidenziali di costituzione dei Consorzi di Bonifica di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 45/1995 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 49 del 6 settembre 1997;

Visto l'art. 13 della citata legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

Visti, in particolare i commi 1 e 2, che dispongono in ordine all'unificazione dei comprensori consortili e che prevedono l'accorpamento dei consorzi di bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale e dei consorzi di bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale;

Visto l'art. 13 della citata legge regionale n. 5/14 il quale stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi;

Vista la nota n. 28845 del 07 giugno 2017 con la quale l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 della legge

regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la proposta di uno schema tipo di statuto e di regolamento di organizzazione dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale corredato degli allegati "A" e "B";

Vista la nota n. 6079 del 1° agosto 2017 con la quale l'Assemblea Regionale Siciliana comunica che la III Commissione legislativa, nella seduta n. 296 del 25 e 26 luglio 2017, ha espresso parere favorevole allo schema tipo di statuto e di regolamento di organizzazione dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale;

Vista la deliberazione n. 325 del 8 agosto 2017 della Giunta regionale con la quale, sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, è approvato lo schema tipo di statuto dei Consorzi di bonifica della Sicilia, in conformità alla proposta, di cui alla nota prot. n. 28845 del 07 giugno 2017, dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione dello schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/14, nel testo trasmesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Ritenuto, per quanto sopra, sussistenti le condizioni previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2014 per la costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.

Decreta

Art. 1

Per quanto in premessa specificato è approvato lo schema tipo di statuto dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che al presente si allega per farne parte integrante.

Art. 2

Sono costituiti il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori.

Il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

Gli effetti della costituzione del nuovo consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto.

Art. 3

I Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica della Sicilia sono onerati dell'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Art. 4

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per estratto sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 agosto 2014, n° 21, art. 68, comma 4.

Palermo, 12 SET, 2017



Il Presidente

On.le Rosario Crocetta

Schema tipo STATUTO dei Consorzi di Bonifica

TITOLO I NATURA GIURIDICA, SEDE, FINALITÀ, COMPENSORIO, PERIMETRO

ART. 1 NATURA GIURIDICA E SEDE

Il Consorzio di Bonifica Sicilia _____, costituito con decreto del Presidente della Regione n. ____ del _____ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. _____ del _____ ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 è retto dal presente statuto.

Il Consorzio di bonifica Sicilia _____ accorpa i consorzi di bonifica: _____, istituiti con legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i loro rispettivi comprensori ed opera nella parte di territorio regionale corrispondente.

Il Consorzio ha sede legale in _____ e Sedi Amministrative ed Operative Territoriali presso le sedi consortili degli accorpati Consorzi di Bonifica.

Il Consorzio di Bonifica Sicilia _____ è un ente pubblico economico a struttura associativa, dotato di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che opera in conformità delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Il Consorzio di Bonifica Sicilia _____ è soggetto alla vigilanza della Regione Siciliana.

ART. 2 COMPENSORIO E PERIMETRO

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di ____ che ricade nelle seguenti province e comuni:

Provincia di Comuni di 1) sup. Ha.
..... 2) sup. Ha. 3) sup. Ha.

Eventuali successive variazioni del comprensorio di bonifica saranno approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Territoriale e della Pesca Mediterranea, apprezzata dalla Giunta Regionale di Governo.

Il perimetro del comprensorio consorziale si svolge: _____.

ART. 3 FINALITÀ E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e s.m.i. il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla gestione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 45/95 nonché i compiti previsti dall'articolo 8 della citata legge regionale n. 45/95 e dall'intesa Stato-Regioni di cui all'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, e cioè:

- 1) la gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
- 2) la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
- 3) La redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 45/95;
- 4) la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art. 7, legge regionale n. 45/95);
- 5) l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);
- 6) la redazione, approvazione e aggiornamento del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della legge regionale n. 45/95;
- 7) la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
- 8) l'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
- 9) la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
- 10) la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
- 11) le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
- 12) la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui ;
- 13) eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale. Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione;
- 14) la riscossione dei contributi di cui all'articolo 10 comma 8 della legge regionale n. 45/95 secondo le norme e i privilegi di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e s.m.i..
- 15) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua e di interventi di rinaturalizzazione. A tal fine la Regione può affidare ai Consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché il monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;
- 16) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- 17) promozione di iniziative e realizzazione di interventi di informazione e formazione degli utenti, nonché di diffusione della conoscenza sull'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente.

Per le finalità del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i., i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

La Regione Siciliana, gli Enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare al Consorzio di bonifica lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

TITOLO II GESTIONE DEMOCRATICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

ART. 4 ORGANI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Sono organi del Consorzio di Bonifica:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi consortili sono preposti alle funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Gli organi e la struttura del Consorzio garantiscono la separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione dell'ente; il Direttore è preposto alla gestione.

La direzione politica compete agli organi di governo del Consorzio, che definiscono, secondo le rispettive competenze, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite. Attiene ad essi il potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il quale si estrinseca essenzialmente nell'esercizio di un'attività:

- di impulso programmatico e propositivo e di precisazione degli obiettivi da perseguire;
- di direttiva, in relazione ai caratteri generali che deve assumere l'organizzazione dei diversi settori;
- di verifica della coerenza dell'azione operativa e amministrativa.

ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 9 componenti eletti nel suo seno dall'Assemblea dei consorziati, costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della L.R. 45/95 e s.m.i., che godano dei diritti civili e politici e in regola con i pagamenti dei contributi.

È escluso che il rapporto fra amministratori e consorzio possa configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 6 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oltre alle funzioni attribuite per legge, il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare sui seguenti atti: a) scelte non riconducibili a leggi e normativa vincolante, b) atti di regolamentazione e programmazione generale dell'attività gestionale dell'ente, c) scelte non ricomprese in deliberazioni d'indirizzo o programmi e progetti di lavoro già approvati dal CdA stesso, d) scelte discendenti da progetti e programmi di spesa il cui livello di definizione sia insufficiente a chiarire la volontà dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione comportanti impegni di spesa che non richiedono altri atti specificativi per individuare l'ammontare della spesa stessa valgono come impegno di spesa e sono registrate come tali dal responsabile del settore finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento può richiedere al Direttore Generale, relazioni, report e ogni altro documento necessario alla sua attività di controllo sull'operato dei dirigenti e sui risultati raggiunti.

ART. 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla L.R. 45/95 e dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) approvare lo Statuto;
- c) approvare i Regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi, il Piano di organizzazione variabile e gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali non riservati ad altri organi;
- d) deliberare sui Piani di Classifica;
- e) predisporre il piano generale e deliberare sulle fasce di contribuenza;
- f) approvare i provvedimenti applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
- g) deliberare il Bilancio di previsione e sue variazioni;
- h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale;
- i) deliberare il Piano Generale degli interventi di Bonifica;
- l) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- n) approvare il piano di contribuzione di cui all'art. 10 della L.R. 45/95;
- o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni;
- p) convocare l'Assemblea elettorale;
- q) deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonché sull'assunzione di finanziamenti istituzionali;
- r) deliberare in materia di appalti di opere e forniture;
- s) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- t) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività riveste interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del Consorzio e sui relativi atti di concertazione;
- u) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria;
- v) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante;

- w) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- x) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del Consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti;
- y) nominare il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
- z) deliberare, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la revoca del presidente.

ART. 8

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere, altresì, convocato quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare e quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta non meno di due giorni prima della data della riunione.

La convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell'avviso a mano, entro gli stessi richiamati termini.

La convocazione può essere fatta anche per telefax o posta elettronica certificata, qualora il membro del Consiglio abbia espressamente richiesto una di tali modalità di avviso, con comunicazione scritta, modificabile in qualsiasi momento, indicante il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le convocazioni o comunicazioni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno libero prima della riunione.

ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare al vice presidente in tutto o in parte i propri compiti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e ha facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera i).

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo Statuto, ed in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- e) firma tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale, non riservati alla competenza di altri soggetti istituzionali;
- f) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- g) promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- h) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
- i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- l) delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata e con il voto consultivo del Direttore, sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle concernenti la decadenza dalla carica ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art.21 della L.R. 45/95 e l'approvazione e modificazione dello Statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

Art. 10

VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 11

VALIDITÀ ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione può chiamare ad assistere alle riunioni degli organi, funzionari del Consorzio od estranei perché forniscano chiarimenti su determinate questioni inserite all'ordine del giorno.

All'adunanza del Consiglio partecipa, altresì, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12

SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o, in sua assenza, da altro funzionario incaricato da Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire chiarimenti su determinati problemi.

ART. 13 ASTENSIONE

Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

ART. 14 VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

ART. 15 VERBALI ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelle ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

ART. 16 PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLE DELIBERAZIONI

I provvedimenti deliberativi e gli atti di determinazione dirigenziale sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio in apposita sezione che assolve anche le funzioni di albo consortile informatico, entro quindici giorni dalla data della loro adozione. Gli stessi acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale che esercita la vigilanza.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chi voglia prenderne visione, in conformità di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Gli atti che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

Avverso i provvedimenti deliberativi e le determinazioni dirigenziali gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

ART. 17

COPIA PROVVEDIMENTI

Gli interessati possono prendere visione del testo dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dell'art. 20, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i., un componente con funzioni di presidente è designato dall'Assessore regionale dell'Economia, due componenti effettivi sono designati dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

I componenti il Collegio durano in carica tre anni.

Il Collegio è costituito con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Le nomine sono soggette al rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1997, n. 19 e 20 aprile 1976, n. 35 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Non possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) i falliti per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
- i) i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado;
- l) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o servizi al medesimo consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore, competente alla designazione, provvede alla sostituzione di revisori effettivi e supplenti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti chiede al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza all'Assessorato regionale che esercita la vigilanza, fatte salve ed impregiudicate le doverose segnalazioni alle autorità contabili e giudiziarie, ove ritenuto.

ART. 19 INDENNITÀ

Il riconoscimento e la misura dell'indennità di carica dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo è stabilito in conformità alle leggi regionali vigenti.

TITOLO III ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20 ASSEMBLEA ELETTORALE

L'assemblea elettorale è composta dai soggetti di cui all' articolo 5 della l.r. 45/95 e s.m.i..

ART. 21 SISTEMA ELETTORALE

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art.14 della L.R. 45/95 e s.m.i..

ART. 22 PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

ART. 23

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della L.R. 45/95, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale.

ART. 24

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea dei Consorziati.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
- la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
- la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 25

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto dovrà essere pubblicata oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere espletati almeno 30 giorni prima delle elezioni.

ART. 26

RECLAMI AVVERSO L'ELENCO

I reclami avverso le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.

Tali decisioni vengono comunicati ai ricorrenti con raccomandata A.R..

Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 23 e 24, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

ART. 27

OPERAZIONI DI VOTO E SEZIONI ELETTORALI

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile.

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 28

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Consiglio di Amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffragi ottenuti.

La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il quale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 45/95, esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.

Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere di amministrazione del consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

ART. 29

INELEGGIBILITÀ

Non possono essere eletti alla carica di consigliere di Amministrazione del consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
- c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;

f) i dipendenti del Consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;

i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Tutti i candidati alle cariche consortili debbono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla legislazione vigente sulle nomine di competenza della Regione.

ART. 30

REGOLAMENTO ELETTORALE

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il "Regolamento per la elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di Bonifica della Sicilia".

Il regolamento elettorale adottato dal consorzio è sottoposto al preventivo controllo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

ART. 31

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

L'Amministrazione consortile uscente, entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti, con unico avviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), comunica agli interessati la elezione a componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.

Tale seduta dovrà tenersi entro il trentesimo giorno successivo all'invio del predetto avviso.

Nella convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In questa prima seduta il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 32

ACCETTAZIONE CARICHE

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea procede alla surroga, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità del superiore comma 1.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

ART. 33

DURATA CARICHE

I consiglieri di Amministrazione del Consorzio durano in carica 4 anni, con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili una sola volta. Il presidente non è riconfermabile.

ART. 34

SCADENZE CARICHE

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neo eletti. Dal momento della elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

ART. 35

CESSAZIONE CARICHE

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio ex art.20, comma 2°, lettera c, della legge regionale n. 45/95 la cessazione della carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.30;
- annullamento della elezione;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- per mancata partecipazione al Consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.

Il Consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione della carica, ne dà comunicazione all'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

ART. 36

VACANZA DELLE CARICHE

Oltre che nel caso previsto dall'art. 32, secondo comma, l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati.

I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.

Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La revoca e le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza del Vicepresidente.

In tali circostanze, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art.28 e successivamente il numero dei componenti del Consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art.5 dovrà

essere convocata l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22, comma 1.

ART. 37

SCIoglIMENTO ORGANI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea può disporre con proprio decreto lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica, qualora nella gestione del Consorzio venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti e dello statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare, entro i successivi tre mesi, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 38

PROROGHE DI MANDATO

Alla scadenza del periodo ordinario di mandato gli organi restano in carica, in regime di prorogatio, per un periodo di non oltre quarantacinque giorni, al fine di assicurare l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti ed indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti ed interessi del consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

Trascorso il termine di cui al primo comma senza che si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea procede alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio ed alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 39

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Essi sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.

ART. 40

DIRIGENZA

Il Direttore generale del Consorzio di bonifica e il Vice Direttore sono nominati dal Consiglio di amministrazione, secondo la disciplina del vigente contratto collettivo.

Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto della complessità della struttura interessata e della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle

capacità professionali del singolo dirigente, delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in relazione agli incarichi in precedenza ricoperti.

Lo Statuto, i regolamenti e i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione - al direttore, ai dirigenti e/o quadri - delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti e/o quadri tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati degli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente e/o quadro, i compiti di cui al precedente comma, lettere a), c) ed f).

Il Direttore, in caso di impedimento o di assenza del Presidente o del Vicepresidente attua i provvedimenti necessari a minor nocumento dell'Ente fra le competenze del Presidente con esclusione di quella di cui al precedente art. 9, lettera l).

ART. 41 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore è il vertice amministrativo del consorzio di bonifica.

Svolge le funzioni indicate nel regolamento di organizzazione e nel piano di organizzazione variabile dell'Ente ed ogni altra attività, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

ART. 42 PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio di Bonifica _____ è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori a qualunque titolo entrati in proprietà dell'ente.

Costituiscono parte integrante del patrimonio del Consorzio di Bonifica _____ i beni immobili e mobili, già rientranti nel patrimonio indisponibile degli accorpati Consorzi di bonifica di cui all'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.

ART. 43 CATASTO CONSORTILE

Il Consorzio istituisce il proprio catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nell'ambito del comprensorio consortile, ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuzione nonché ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al voto.

Il catasto consortile è organizzato secondo sistemi informatici e telematici e tenuto costantemente aggiornato ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuzione.

Ciascuna proprietà deve essere registrata con ogni dato necessario per una perfetta identificazione e le informazioni sono periodicamente allineate con i servizi catastali dell'Agenzia dell'Entrate.

Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 44 PIANO DI CLASSIFICA

Le modalità di elaborazione e di approvazione del piano di classifica ai fini del riparto della contribuzione sono disciplinate dall' art. 10 della legge regionale n. 45/95 e s.m.i., nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 45 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali secondo le norme e i privilegi di cui all'art.2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e s.m.i..

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere della relativa riscossione, tenendo conto della convenzione appositamente stipulata.

ART. 46 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari del Consorzio di Bonifica _____ sono costituiti:

- a) dalle rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- b) dai proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili in genere;
- c) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediate nelle aree del consorzio;
- d) dai contributi annuali erogati dalla Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente;
- e) dai contributi, le donazioni ed i lasciti ricevuti da parte di qualsiasi soggetto sia pubblico che privato;
- f) dai contributi a carico dei consorziati.

ART. 47 GESTIONE FINANZIARIA

La gestione economico-finanziaria del Consorzio di bonifica è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Consorzio si dota di un proprio regolamento contabile interno.

Il regolamento di contabilità, previo parere del Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è sottoposto alla approvazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che esercita la vigilanza.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Esso ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 48

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

ART. 49

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'alta vigilanza in tema di trasparenza, legalità e contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme rappresenta un principio fondamentale cui si uniforma l'attività del consorzio di bonifica.

A tal fine, il consorzio di bonifica incentiva e promuove ogni attività finalizzata al raggiungimento del suddetto principio. In particolare, il consorzio di bonifica sottoscrive Accordi o Protocolli di Legalità comunque denominati con le autorità preposte al controllo del territorio nonché con ogni altra Organizzazione impegnata nella promozione della attività di contrasto alla criminalità organizzata in favore della legalità.

ART. 50

TRASPARENZA

Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione, delle opere, il Consorzio agisce con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.

Il Consorzio assicura l'informazione ai propri consorziati e la tutela dei loro diritti attraverso l'istituzione di un proprio sito internet e l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legge n. 241/1990, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e loro successive modifiche ed integrazioni per le parti compatibili.

Il Consorzio garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento consortile.

ART. 51

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La semplificazione degli atti e delle procedure amministrative inerenti la propria attività rientra tra gli scopi istituzionali del consorzio di bonifica.

Per il raggiungimento della semplificazione amministrativa potranno essere utilizzate strutture e soluzioni informatiche che sostituiscano documentazione ed archiviazione cartacea.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

ART. 52
POTERE IMPOSITIVO

Per l'adempimento dei fini istituzionali il consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/33 e s.m.i. che traggono beneficio dall'azione di bonifica.

Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art. 44.

ART. 53
COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

ART. 54
GESTIONE DEI SERVIZI

Il Consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.

I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.

ART. 55
POTERE REGOLAMENTARE

Il Consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica, di cui al regolamento approvato con R.D. 368/1904 e successive modifiche o integrazioni.

ART. 56
VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza e i controlli sull'attività dei Consorzi sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1995 e n. 8/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 57
REGOLAMENTI INTERNI

L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti e doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione dei servizi del Consorzio sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, da appositi regolamenti interni e dal piano di organizzazione variabile.

ART. 58
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse all'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, per il parere vincolante della Giunta regionale di Governo.

Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le modifiche allo schema tipo di cui all'art. 13 della legge regionale 5/2014 e s.m.i..